

SICUREZZA

GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DI STAGISTI

Il legislatore, ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 nell'art. 2 comma 1 lettera a) definisce il lavoratore così come segue:

"persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari".

Lo stesso articolo 2 comma 1 ha indicato anche coloro che sono da considerarsi equiparati ai lavoratori, così come sopra definiti, precisando che:

"Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni".

Dalla lettura è facile osservare che fra gli equiparati ai lavoratori il legislatore, ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, ha specificatamente inseriti gli stagisti ed i tirocinanti.

Per quanto sopra, nell'ipotesi in cui presso un'azienda siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e sarà quindi tenuto ad adempiere agli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta, seguendo le indicazioni riportate nell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, nonché a sottoporli a sorveglianza sanitaria e ciò giustamente se si tiene presente che gli stessi, lavorando in azienda assieme ai lavoratori dipendenti, corrono gli stessi rischi dai quali è necessario proteggerli e devono essere pertanto sia adeguatamente formati che fisicamente idonei ad affrontarli. In tal senso si è anche espresso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta ad un quesito allo stesso formulato l'1 ottobre 2012.